



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 2 del 11.01.2023

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento a medico competente del servizio di sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008 per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila (USRA) per il periodo di 24 mesi salva la facoltà di estendere la durata del contratto, qualora ne ricorrano le condizioni, per ulteriori 12 mesi – Indizione gara tramite trattativa diretta su MEPA.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il rinnovo del contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che il predetto contratto, alla scadenza, è tacitamente prorogato fino alla concorrenza dei tre anni previsti dal DPCM del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 3 del DL 293/1994, convertito con modificazioni nella L. 444/94, con cui si dispone la proroga degli organi scaduti, per un periodo di quarantacinque giorni;

Premesso che:

- in data 04.01.2021 è giunto a scadenza il contratto del servizio di sorveglianza sanitaria dell'USRA, affidato con Determina n. 384 del 23.12.2020;
- che tra le condizioni contrattuali previste dal capitolato e come indicato anche nella Determina n. 384 del 23.12.2020 è prevista la facoltà di avvalersi della proroga, per ulteriori 12 mesi, dell'incarico di cui trattasi;
- con nota prot. n. 0011028 del 14.12.2021 con cui l'USRA ha manifestato la volontà di estendere la durata dell'incarico di sorveglianza sanitaria per ulteriori 12 mesi e fino al 04.01.2023 alle stesse condizioni tecniche ed economiche dell'affidamento in essere;
- l'art. 18 comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
- si rende, quindi, necessario procedere all'individuazione del medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria;
- con Deliberazione n. 412 del 08.05.2019, l'ANAC ha precisato che *“L'oggetto dell'affidamento di cui si discute (medico competente/sorveglianza sanitaria) è qualificabile come appalto di servizi e non come incarico di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001...I compiti del soggetto affidatario non consistono, infatti, solo nell'effettuazione di visite mediche programmate nei confronti dei lavoratori, ma comprendono anche la collaborazione “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della dignità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione de servizio di primo soccorso”*; è inoltre previsto il compito di *“programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi specifici più avanzati”*. Dovrà inoltre partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del d.Lgs. n. 81/2008, elaborare il calendario degli accertamenti sanitari periodici, esprimere giudizi di idoneità sui lavoratori;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);

- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che:

- per l'affidamento del servizio in questione, non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come evincibile dall'apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it;
- nell'ambito della medesima piattaforma è comunque prevista la possibilità di espletare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto (ODA) e Richiesta di Offerta (RDO), in base alla quale per forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Preso atto che in data 06.08.2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata “Trattativa diretta”;

Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

Preso atto che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 – D.Lgs.n.50/2016;

Preso atto che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;

Considerato che, dato l’importo e della prestazione richiesta e nel rispetto del principio di rotazione, si ritiene necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

Considerato che sul MEPA, tra gli operatori presenti nel bando “Servizi Sanitari”, è presente il nominativo della Dott.ssa Loreta Tobia la quale ha manifestato la propria disponibilità a formulare l’offerta per la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria/medico competente;

Visto che, in base a quanto dettagliatamente descritto nel capitolato allegato, è previsto che l’affidamento avvenga a decorrere a partire dal 01.02.2023 per un periodo di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni, ponendo a base d’asta un importo stimato di € 10.000,00, iva esente ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72;

Visto che per l’affidamento di cui trattasi è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG): **Z6F3975B2A**;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sui fondi stanziamento “*Delibera Cipe n.88/2021 anno 2022- Spese connesse alla gestione ed il funzionamento*” che presentano la necessaria capienza;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di autorizzare la contrattazione dell’affidamento tramite MEPA del servizio di sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008, per il periodo di 24 mesi a decorrere dal 01.02.2023 salva la facoltà di estendere la durata del contratto, qualora ne ricorrano le condizioni, per ulteriori 12 mesi, attraverso Trattativa Diretta n. 3390054 con la Dott.ssa Loreta Tobia, C.F. TBOLRT71B53A018L;
2. di approvare l’allegato capitolato tecnico;
3. di stabilire che per l’affidamento di cui trattasi è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG): **Z6F3975B2A**;
4. di provvedere all’imputazione della spesa successivamente al momento dell’aggiudicazione del servizio;
5. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’USRA.

L’Aquila, 11.01.2023

Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duino Provenzano

